



Allegato 2

**SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA
RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI CATODICI INSTALLATI A
PROTEZIONE DELL'ACQUEDOTTO GESTITO DALL'A.M.A.N. S.C.P.A.**

CIG

L'anno il giorno del mese di, nella sede dell'A.M.A.N.
S.c.p.a., Amelia (TR), s.s. Amerina Km. 7+700,

TRA

- la Sig.ra, nata a il, in qualità di Amministratore Unico
dell'A.M.A.N. S.c.p.a., C.F. 00115370553, in nome e per conto dell'Azienda che rappresenta;

E

- il Sig. nato a il e residente a in Via
..... n. ..., il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Ditta
....., P.I.;

PREMESSO

- che l'AMAN ha la necessità di affidare a ditta specializzata la manutenzione degli impianti di protezione catodica installati a protezione dell'acquedotto a Guardea, Capitone, Sambucetole, Maratta Bassa, Calvi, Montecastrilli, Macchie, Melezzole, Narni Morellino, Avigliano Umbro;
- che l'importo del servizio è tale da consentire l'affidamento diretto;
- che a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con indagine di mercato prot. n. del è risultata aggiudicataria del contratto in oggetto la Ditta
- che con la Ditta, sulla base degli elementi essenziali caratterizzanti le prestazioni richieste, è stato negoziato il prezzo annuo di €., ritenuto congruo;
- che è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1) – Il/La sig./ra in nome e per conto dell'Azienda che rappresenta, affida alla Ditta come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di manutenzione degli impianti di protezione catodica installati a difesa dell'acquedotto gestito dall'A.M.A.N. e che è protetto da punti di alimentazione costituiti da alimentatori catodici a "corrente costante" dislocati nelle **località Maratta Bassa – Capitone – Sambucetole – Guardea – Macchie – Calvi – Montecastrilli - Melezzole – Narni Morellino – Avigliano Umbro.**



2) - Le visite di manutenzione saranno effettuate periodicamente ogni trimestre per un totale di **n. 4 controlli annuali**.

3) - Per ogni sopralluogo si procederà con le seguenti verifiche:

a) PUNTI DI ALIMENTAZIONE

controllo di tutti i punti di alimentazione con le necessarie registrazioni e messa a punto degli stessi; controllo dei dispersori a terra affinché la funzionalità protettiva della centralina risulti costantemente entro gli indici stabiliti dalle norme;

controllo della costante efficienza degli anodi dispersori per limitare al minimo indispensabile il consumo dell'energia elettrica;

In particolare presso ogni impianto dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

- pulizia apparecchiatura;
- serraggio bulloneria e morsetti;
- controllo isolamento circuito di comando;
- controllo strumenti di misura e taratura;
- controllo continuità elettrica;
- controllo efficienza dispositivi di regolazione automatica dell'alimentatore;
- controllo efficienza dispositivi di protezione dell'alimentatore (interruttore differenziale, protezioni da sovratensioni sui circuiti di ingresso e di uscita, ecc...);
- rilievo dei parametri di funzionamento dell'impianto per protezione catodica ed in particolare:
 - tensione dell'alimentatore
 - corrente erogata dall'alimentatore
 - resistenza verso terra del dispersore
 - resistenza impianto di terra
 - resistenza elettrodo fisso di misura
- aggiornamento libretto di manutenzione.

b) CONTROLLI E RILIEVI ELETTRICI PRESSO I PUNTI DI MISURA ESISTENTI (N. 15) CONSISTENTI IN:

- controllo della struttura di contenimento del punto di misura e dello stato di conservazione dello stesso;
- verifica dei collegamenti elettrici della morsettiera dei punti di misura;
- misure elettriche di breve durata con operatore del potenziale struttura-elettrolita.

4) - Per ogni visita di controllo si dovrà provvedere a trascrivere su apposita tabella tecnica, da conservare all'interno delle cabine di protezione, i controlli e le varie letture eseguite, in particolare quelle menzionate ai precedenti punti 3a) e 3b).

5) - Per ogni visita di controllo effettuata, dovrà essere trasmessa nei 10 (dieci) giorni successivi copia della predetta tabella in duplice esemplare presso la sede dell'A.M.A.N., accompagnata da relazione che evidenzia l'efficienza o meno degli impianti e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

6) - La Ditta appaltatrice dovrà procedere a verniciatura annuale con vernice antiruggine, delle cabine contenenti l'alimentatore catodico e dei posti di misura esistenti per evitare ogni processo di corrosione a danno di dette apparecchiature.



7) - La Ditta dovrà altresì eseguire n. 2 appositi sopralluoghi annui nei mesi di Giugno e Dicembre per le registrazioni delle correnti vaganti relative all'attraversamento ferroviario della **linea Ancona - Orte in Loc. Maratta**, giusta richiesta dalle FF.SS.

Per ogni sopralluogo dovrà essere inviato entro 5 (cinque) giorni il grafico delle registrazioni, per la successiva trasmissione alle Ferrovie dello Stato.

8) - La Ditta manutentrice si impegna inoltre ad effettuare i sopralluoghi che si rendessero necessari per eventuali anomalie degli impianti riscontrate dagli operatori dell'A.M.A.N.

9) - Le visite e i sopralluoghi di cui ai precedenti art. 3) e 8) dovranno essere effettuati come da calendario annuale concordato con la Direzione Tecnica dell'Azienda.

10) - Dal presente contratto vengono escluse la fornitura e posa in opera di apparecchiature soggette ad usura nel tempo a causa di avarie accidentali (fulmini, corti circuiti, manomissioni, ecc.) e le eventuali modifiche agli impianti. Per le necessità che si verificassero in merito al presente punto, dovrà essere presentata apposita comunicazione scritta e dovrà essere richiesto l'intervento di un tecnico della Azienda per gli accertamenti del caso.

11) - I lavori e le forniture di cui al p.to 5 e al p.to 10 dovranno essere preventivamente autorizzati da AMAN; ogni singolo intervento sarà contabilizzato a misura, come di seguito specificato:

- a) in base al prezzario della Regione Umbria in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, alle cui voci, sulla base di indagini di mercato, sarà applicato, un ribasso del 25%;
- b) in base ad apposita analisi dei prezzi basata su indagini di mercato per lavori non riconducibili alla categoria a).

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha la durata di **anni tre** a decorrere dale, pertanto la scadenza viene fissata al

Ai sensi del comma 11 art. 106 del D. Lgs. 50/2016 A.M.A.N. S.c.p.a. si riserva la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Non è consentito il rinnovo tacito.

Art. 4 – Importo contrattuale e Pagamenti

L'importo complessivo è pari a €..... (euro.....) (di cui € per il servizio triennale ed € per l'opzione di proroga di 6 mesi), oltre IVA, di cui € 0 quali costi della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, corrispondente ad un canone semestrale pari a € oltre IVA.

Il canone semestrale sarà corrisposto, previa presentazione della relativa fattura, dopo la conclusione del periodo di riferimento. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60-90 giorni fine mese data fattura.

Sono a carico della Ditta e si intendono comprese nel prezzo offerto in sede di aggiudicazione, tutte le spese di trasporto, consegna, scarico, rimozione e smaltimento dei materiali, nonché ogni altra spesa ed attività inerente e conseguente il servizio oggetto del presente contratto, affinché lo stesso sia perfettamente eseguito a regola d'arte.



Rimane inteso che A.M.A.N., prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità della Ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sarà applicata l'IVA ai sensi di legge a carico dell'azienda appaltante.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (ANAC n. 4 del 7/07/2011), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione" e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 – Obbligazioni contrattuali della Ditta

1. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.

2. La Ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne A.M.A.N. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini contenuti nel contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 "Penali";

3. La Ditta si obbliga, altresì:

- ad eseguire, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste, i servizi oggetto del contratto osservando tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. La Ditta si assume, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;

- a fornire ad A.M.A.N. le informazioni richieste per le esigenze di gestione del contratto obbligandosi, altresì, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto stesso;

- nel caso in cui, per causa di forza maggiore, la Ditta fosse impossibilitata ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, la stessa non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio di A.M.A.N., utilizzabile per il proseguimento delle attività;

- si obbliga a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- espletare ogni prestazione contrattuale prevista impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto;

- manlevare e tenere indenne A.M.A.N. per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti necessari atti a consentire ad A.M.A.N. di monitorare la conformità di tutte le prestazioni a quanto previsto nel presente contratto;



- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. La Ditta si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato (PES/PAV).

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli impianti gestiti da A.M.A.N. dovranno essere eseguite salvaguardando le esigenze del servizio, senza recare interruzioni non adeguatamente programmate.

6. La Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ritardata da esigenze motivate di A.M.A.N. o di altri Enti Pubblici.

7. La Ditta si obbliga a consentire ad A.M.A.N. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei prodotti consegnati e delle altre prestazioni contrattuali con i requisiti tecnici minimi richiesti dalla normativa vigente secondo il Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui è dotata l'Azienda, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di A.M.A.N., assumendosene la medesima Ditta ogni relativa alea.

Art. 7 – Lavoro e sicurezza sul lavoro

1. La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e normative di settore), assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

2. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Penali

In caso di inottemperanza parziale o totale nella consegna di tabelle tecniche, relazioni di accompagnamento, grafici delle registrazioni e comunicazioni, o in caso di ritardo rispetto ai tempi indicati per le visite programmate, verrà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) giornaliera che verrà detratta dal corrispettivo del relativo semestre, salva eventuale ulteriore richiesta di maggiori danni derivanti da tale manchevolezza.

Art. 9 – Garanzie Definitive

La garanzia definitiva è stata costituita dalla Ditta, ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed emessa da, mediante cauzione o fideiussione (n. del e relativa appendice di variazione n. del, per la somma garantita di € (.....), con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto



adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta, anche future, nascenti dall'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile.

La garanzia opera nei confronti di A.M.A.N. a far data dalla sottoscrizione del contratto ed opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 – Subappalto

E' vietato concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, il servizio appaltato. In caso di inadempienza, A.M.A.N. potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, A.M.A.N. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 – Referenti

1. Il referente del contratto della Ditta è il sig. Tel.
2. Il referente del contratto di A.M.A.N. è l'ing. Vilma Medori Tel. 0744.902283.

Art. 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le eventuali spese di registrazione sono a carico della Ditta. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Responsabilità civile e coperture assicurative

1. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto di A.M.A.N. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. La Ditta si obbliga manlevare e tenere indenne A.M.A.N. da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita e di danno subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di A.M.A.N.

3. La Ditta garantisce A.M.A.N. contro i danni procurati ai locali o a terzi per difetti intrinseci delle apparecchiature fornite o imputabili a carenza manutentiva.

4. La Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne A.M.A.N., per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla realizzazione dell'appalto.

5. Anche a tal fine, la Ditta dichiara di essere in possesso di adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi per la copertura per rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che possa arrecare ad A.M.A.N., ai dipendenti e collaboratori di questa, nonché ai terzi, inclusi i danni da inquinamento, ecc. (i cui massimali sono stati indicati nella lettera di invito e in particolare un massimale per RCT non inferiore a € 500.000,00 per sinistro). Tale copertura assicurativa deve, altresì, tenere indenne A.M.A.N. da:

- tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori, nonché per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- danni alle opere ed agli impianti esistenti;



- danni e perdite da incendio riguardante le opere, le attrezzature, i materiali, i componenti edili e le apparecchiature degli impianti tecnologici a piè d'opera ed in opera esistenti nei siti interessati alle prestazioni contrattuali.

6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale; pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

7. Resta ferma l'intera responsabilità della Ditta anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 15 – Trattamento dei Dati Personali

L'appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.A.N. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

A.M.A.N. e l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi scambiate l'Informativa di cui agli Articoli 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 manifestando, ove necessario il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 2016/679.

A.M.A.N. e l'appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati con modalità cartacea ed elettronica, comunque automatizzate, nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 – Codice Etico

1. La ditta dichiara di avere preso visione all'indirizzo www.amanscpa.it del Codice Etico adottato da A.M.A.N.

2. Preso atto dei valori e dei principi espressi dal suddetto documento, la Ditta si impegna ad una condotta conforme a quanto in esso previsto.

3. La Ditta prende atto inoltre che l'inosservanza dei precetti di cui al Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale A.M.A.N. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

4. Qualora la Ditta metta a disposizione di A.M.A.N. specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, la Ditta stessa si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice Etico di A.M.A.N., disponibile all'indirizzo www.amanscpa.it.

5. Tale documento dovrà essere tempestivamente trasmesso ad A.M.A.N. in S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR).

6. In caso di inosservanza di tale impegno A.M.A.N. sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 17 – Patto di Integrità

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456:

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato l'art. 12 della lettera di invito inerente l'obbligazione del rispetto del patto di integrità e già sottoscritto in sede di offerta dalla ditta.



Art. 18 – Riservatezza

- 1) Ai fini del presente contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende ogni informazione che non sia di pubblico dominio di cui una Parte sia entrata in possesso nell’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, indipendentemente dal modo in cui sia stata acquisita o comunicata (oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo) e indipendentemente dal fatto che sia stata o meno espressamente identificata come “riservata” o con simili espressioni all’atto della comunicazione. Tali informazioni includono, senza alcuna limitazione, informazioni di natura tecnica, economica, finanziaria, commerciale, d’affari o amministrativa, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, modelli, nomi di potenziali fornitori, clienti o soci, ecc.
- 2) Le Parti si impegnano reciprocamente a:
- a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali e non comunicarle o divulgarle a terzi (ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. b), adottando all’uopo tutte le misure di sicurezza idonee a preservarne la riservatezza;
 - b) limitarne la divulgazione esclusivamente ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse ai fini dell’esecuzione del presente contratto, i quali dovranno essere previamente informati circa il carattere confidenziale delle informazioni e gli obblighi di riservatezza qui previsti, fermo restando la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell’altra in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo da parte dei suddetti soggetti;
 - c) utilizzare le Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per le attività connesse all’esecuzione del presente contratto.
- 3) Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali che debbano essere divulgate o comunicate in forza di obblighi di legge o richieste legittimamente da Autorità.
- 4) In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, la Parte non inadempiente potrà rivalersi sull’altra per il risarcimento dei danni, salvo comunque il suo diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
- 5) Le Parti concordano che le previsioni di cui al presente articolo continueranno ad avere piena efficacia e validità anche dopo la cessazione del presente contratto.

Art. 19 – Trasparenza

La Ditta espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, A.M.A.N. avrà il diritto di risolvere il contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.



Art. 20 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

1. La Ditta è tenuta a dare comunicazione tempestiva ad A.M.A.N. ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.
3. A.M.A.N. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319-bis, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 21 – Risoluzione

1. Il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, a mezzo posta elettronica certificata (pec) da inviarsi alla Ditta, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) inadempimento totale o parziale nonché grave ritardo nella prestazione dei servizi richiesti;
 - b) vizi e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto, che le rendano non conformi alle prescrizioni di A.M.A.N.
 - c) inosservanza delle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione dei servizi richiesti;
 - d) in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
 - e) in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) qualora l'appaltatore non costituisca la garanzia richiesta oppure una nuova garanzia o qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
 - g) qualora l'appaltatore non rispetti il Patto di Integrità;
 - h) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni in materia di "Lavoro e sicurezza sul lavoro";
 - i) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Penali";
 - j) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Riservatezza";
 - k) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Codice Etico";
 - l) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Divieto di cessione del contratto";
 - m) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Subappalto";
 - n) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione";
 - o) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Garanzia definitiva";
 - p) qualora l'appaltatore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. "Trasparenza".
2. Nei casi summenzionati, resta salvo il diritto di A.M.A.N. di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali imputabili all'appaltatore.
3. Al di fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti commi, in caso di inadempimento di non rilevante entità e/o anomalie tali da non pregiudicare l'esecuzione del servizio, A.M.A.N. si riserva il diritto



di richiedere all'appaltatore l'esatto adempimento contrattuale entro un termine congruo, a mezzo posta elettronica certificata (pec), decorso inutilmente il quale il contratto si risolverà di diritto.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, A.M.A.N. avrà diritto di escutere la cauzione prestata.

5. In tutti i casi non espressamente regolati dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al punto del Codice Civile.

Art. 22 – Recesso

1. A.M.A.N. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro la Ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;

b) in caso di reiterati inadempimenti della Ditta.

2. In tutti i casi di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento da parte di A.M.A.N. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

3. In ogni caso di recesso, la Ditta si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. La comunicazione di recesso prevederà i tempi necessari per il passaggio di consegne e per garantire la continuità del servizio.

Art. 23 – Condizioni risolutive espresse

1. Oltre quanto previsto nell'art. 21, il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., che impediscano alla Ditta di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e A.M.A.N. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di A.M.A.N. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 24 – Norme Applicabili

1. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione della direttiva 2014/24/UE" e s.m.i..

Art. 25 – Scorrimento della graduatoria



1. In tutti i casi di risoluzione del contratto e nei casi di recesso previsti per legge, A.M.A.N. avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

Art. 26 – Cessione del credito

1. Non è ammessa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

Art. 27 – Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Ditta e A.M.A.N., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, la Ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori.

Art. 28 – Clausola finale

Ogni variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla stipula e in corso di validità dello stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

L'IMPRESA APPALTATRICE

L'AMMINISTRATORE UNICO AMAN